|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](file:///C:\\Walter\\sportello%20unico\\Progetto%20PUC\\PROCEDIMENTI\\PROCEDIMENTI.docx)** | **Vidimazione registri** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  Per lo svolgimento di alcune attività il TULPS e relativo regolamento di esecuzione, obbligano a tenere **registri** e/o **tariffari**.  Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni (articolo 163, comma 2, lettera “d” del [Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112](http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1998-03-31%3B112)). Tra essi ci sono:   * **il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari** * **il tariffario delle prestazioni per agenzie di affari** * **il registro dei beni antichi di pregio e preziosi** * **il registro entrata e uscita sostanze stupefacenti** * **il registro dei prodotti vitivinicoli previsti nel settore vitivinicolo.**   **Esenzione imposta di bollo per i registri di Pubblica Sicurezza**  Il Ministero dell’Interno ha chiarito che i registri elencati non sono compresi tra quelli dell'articolo 2215 del "*Codice civile*", né tra quelli dell'articolo 16 della tariffa allegata al DPR n. 642/1982.  L'Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti nell’articolo 35 e nell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", **non sono soggetti a nessuna imposta** quando sono vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza.  **Vidimazione dei registri per stupefacenti**  I registri di carico e scarico di sostanze stupefacenti sono divisi tra quelli previsti dall'articolo 60 e quelli previsti dall'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309. I primi devono essere vidimati e firmati dall'ATS (ex ASL), i secondi devono essere vidimati e firmati dall'autorità sanitaria competente, quindi dal Sindaco  **Vidimazione dei registri delle sostanze zuccherine**  I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a **tenere un registro** di carico e scarico.  Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).  Non sono obbligati a tenere il registro:  i commercianti al dettaglio  gli utilizzatori che somministrano al pubblico  chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione  chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane.  **Vidimazione dei registri di prodotti vitivinicoli**  La vidimazione dei registri del settore vitivinicolo può essere effettuata dall'Ispettorato centrale Repressione Frodi oppure dal Comune dove ha sede lo stabilimento o il deposito dei prodotti vitivinicoli (Regolamento Comunitario 26/07/1993, n. 2238/93 modificato dal Regolamento Comunitario 08/12/1993, n. 301/29).  La vidimazione di alcuni registri può essere richiesta al Comune solamente da parte di società **già in possesso del numero di codice** (**numero di registro di imbottigliamento** - *ICRF*) attribuito dall'Ispettorato centrale Repressione Frodi.  Tra essi ci sono:  CS - Carico e scarico prodotti e sottoprodotti vitivinicoli  VDOC - Produzione uno o più vini DOC  DOCC - Registro vari vino DOC commercializzazione  LVSN - Carico e scarico elaborazione vini spumanti  CSSC - Carico e scarico elaborazione vini spumanti gassificati  LVFN - Carico e scarico elaborazione vini frizzanti  LVFG - Carico e scarico vini frizzanti gassificati  TRVA - Carico e scarico elaborazione vini aromatizzati  PLIQ - Elaborazione vini liquorosi  PROA - Vini liquorosi  PLMC - Carico e scarico elaborazione mosti concentrati  BABV - Carico e scarico bevande alternative a base di vino  EVA - Elaborazione vini alcolizzati  PLSU - Carico e scarico elaborazione succhi d'uva  IMBV - Imbottigliamento vini da tavola a DOC  IMBF - Imbottigliamento bevande di fantasia a base di vino  TGLI - Taglio dei vini da tavola  TRFC - Trattamento del ferrocianuro da potassio  PDEN - Carico e scarico prodotti enologici  DOLC - Dolcificazione  ACID - Acidificazione  DISA - Disacidificazione  ARR - Arricchimento vini da tavola e DOC.  **Vidimazione registri e tariffari**  Per far vidimare il registro o il tariffario, il richiedente deve presentarsi al SUAP con apposita richiesta di vidimazione portando il registro e/o il tariffario unitamente ad un proprio documento d’identità.  Il SUAP verifica la rispondenza dell’attività che fa uso dei registri e tariffari e procede all’immediata vidimazione degli stessi.  **Auto vidimazione**  Per autocertificare la corretta auto vidimazione del registro o del tariffario, il richiedente deve presentare una **comunicazione** al SUAP allegando un qualsiasi documento sul quale è stato apposto il **timbro societario** utilizzato. È inoltre necessario annullare una marca da bollo da 16 € da apporre sul tariffario in caso di auto vidimazione.  **Modulistica**  [**Vidimazione registri e tariffari**](Modulistica/12PA%20Vidimazioni%20registri.pdf)  [**Auto vidimazione registri e tariffari**](Modulistica/13PA%20Autovidimazioni%20registri.pdf)*(allegare copia del timbro di vidimazione)*  **[Oneri istruttori](Definizioni/6PA%20Tariffe%20polizia%20amministrativa.docx)**  [**Normativa di riferimento**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\Definizioni\Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 5^**](../../TUR/Parte%205%5e.pdf) - Polizia amministrativa  **Note:** | | |